[CAMPAGNA 2010] Può essere presentata anche *on line* direttamente sul sito Agea con firma digitale

Domanda pac, i vostri quesiti

[DI ANGELO FRASCARELLI]

Foto Concorso Fata 2009 di Renato Maffei

Il mese di maggio, ormai da diversi anni, è il momento cruciale per la compilazione della Domanda unica di pagamento del sostegno della Pac.

A tal proposito, Agea ha emanato in queste ultime settimane alcune importanti Circolari, tra cui la Circolare Agea n. 13 del 22 aprile 2010 *"Istruzioni per la compilazione e la presentazione della domanda unica di pagamento – Campagna 2010"*.

Gli agricoltori possono compilare il modello della domanda unica 2010 e presentarla direttamente sul sito Agea (*www.agea.gov.it*), mediante l'utilizzo della firma digitale.

Gli agricoltori che si avvalgono dell'assistenza di un Caa troveranno la modulistica necessaria alla compilazione della domanda presso il Caa stes-

[ART. 68 E 69

[LEGUMINOSE FORAGGERE NELL'AVVICENDAMENTO BIENNALE

Sono un agricoltore che già pratica la rotazione di colture cerealicole con leguminose foraggere.

Il contributo per l'avvicendamento biennale, come previsto dall'Art.68, viene erogato anche ai terreni a foraggio o solo a quelli seminati a cereali?

E ancora, è possibile riseminare la leguminosa (o lasciarla qualora il ciclo biologico fosse pluriennale) prima di procedere alla semina del cereale?

L'applicazione nazionale dell'Articolo 68 – prevista dal Decreto ministeriale 29 luglio 2009 e modificata dal Decreto ministeriale 25 febbraio 2010 – prevede un incentivo all'avvicendamento **biennale** nella medesima superficie, tra le due seguenti categorie di colture:

1) cereali autunno-vernini: frumento duro, frumento tenero, orzo, avena, segale, triticale, farro:

2) colture miglioratrici: pisello, fava, favino, favetta, lupino, cicerchia, lenticchia, cece, veccia, sulla, foraggere avvicendate ed erbai con presenza di essenze leguminose, soia, colza, ravizzone, girasole, barbabietola, maggese vestito.

Pertanto una superficie coltivata a leguminose foraggere avvicendate (erba medica, trifoglio, lupinella, ecc.), in alternanza con un cereale autunno-vernino, beneficia del pagamento supplementare dell'Articolo 68, per un importo massimo di 100 €/ha/anno.

Il pagamento supplementare viene erogato sia alle leguminose foraggere avvicendate che al cereale autunno-vernino.

Una superficie a leguminose foraggere, all'ultimo anno di un ciclo pluriennale o al primo anno di un ciclo pluriennale, è ammissibile al pagamento supplementare dell'Articolo 68, purché l'anno successivo sia avvicendata a un cereale autunno-venino.

Per maggiore chiarezza, esemplifichiano alcuni tipi di avvicendamento ammissibili al pagamento supplementare:

1) 2010: erba medica;
   2011: grano duro;
2) 2010: orzo;
   2011: trifoglio;
3) 2010: grano duro;
   2011: foraggere avvicendate con presenza di erba medica;
4) 2010: foraggere avvicendate con presenza di trifoglio;
   2011: grano duro.

[ARTICOLO 68 E TERRENI IN AFFITTO

Sono un agricoltore siciliano. Nella mia azienda coltivo una superficie totale di 20 ettari abbinata ai titoli, di cui 10 ettari aventi un contratto a scadenza annuale, seminato a grano duro, e la restante parte con contratto a due anni, seminato a foraggere di veccia e avena, non destinata a granella.

A questo punto la mia azienda può usufruire dell'avvicendamento o devo avere un contratto per due anni su tutti i 20 ettari?

Posso effettuare l'avvicendamento solo sulle particelle di 10 ettari con contratto di affitto di 2 anni?

1) Per la porzione di terreno in cui vige un contratto di affitto per due anni, la richiesta di pagamento supplementare per l'avvicendamento (ai sensi dell'Articolo 68) si può sicuramente presentare, senza problemi. La coltura presente nel 2010 (erbaio di veccia e avena) rientra nelle colture miglioratrici previste dal D.m. 29 luglio

[TRATTAMENTO FISCALE DEI TITOLI

Rappresento una società agricola con la forma giuridica della Srl in contabilità ordinaria.

Nell'anno 2009 abbiamo ricevuto per la prima volta i contributi annuali derivanti dai titoli Pac per l'olio extra vergine d'oliva.

Questi contributi rientrano nella base imponibile Irap e Ires o sono esenti come nel caso delle aziende agricole sotto forma di ditta individuale?

La Risoluzione della Agenzia delle Entrate n. 114 del 17 ottobre 2006 affronta e chiarisce tutte le questioni attinenti al trattamento fiscale dei diritti (o titoli) all'aiuto.

Nel caso di imprese agricole che producono redditi d'impresa (**società di persone o di capitali**, quindi s.n.c., s.r.l., s.p.a. e anche s.a.s.), l'Agenzia delle Entrate considera l'erogazione degli aiuti come **contributi in conto esercizio** e, pertanto, concorrono alla formazione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera h), del TUIR.

Invece, nel caso di **imprese agricole individuali** (comprese le società semplice e gli enti non commerciali), l'Agenzia delle Entrate considera l'erogazione degli aiuti come **integrazione del reddito aziendale**, come tale ricompreso nella determinazione catastale del **reddito agrario** di cui all'articolo 32 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

Si ricorda che, peraltro, le società in accomandita semplice, le società in nome collettivo e a responsabilità limitata, con decorrenza dal 2007, possono optare per la determinazione del reddito su base catastale. Al tal proposito, le condizioni richieste sono le seguenti:

- indicazione di "società agricola" nella ragione o denominazione sociale;
- oggetto sociale: l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 codice civile.

A.F.

so, che provvederà a trasmettere telematicamente i dati della domanda tramite il portale Sian (*www.sian.it*) e a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda, rilasciata dal Sian.

Il termine previsto per la presentazione delle domande di aiuto è il **17 maggio 2010** (tenuto conto del fatto che il 15 maggio 2010, giorno di scadenza stabilito dal Reg. Ce 73/2009, è sabato).

Le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del 17 maggio e, quindi, fino all'**11 giugno 2010.** In tal caso, l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande pervenute ol-

2009, modificato dal D.m. 25 febbraio 2010. La superficie è ammissibile al pagamento supplementare dell'Articolo 68, purché l'anno successivo sia avvicendata a un cereale autunno-venino.

2) Per la porzione di terreno in cui vige un contratto di affitto per un anno, la richiesta di pagamento supplementare per l'avvicendamento (ai sensi dell'Articolo 68) si può ugualmente presentare; tuttavia, nel 2011, Agea andrà a verificare che su questa superficie sia stato rispettato l'avvicendamento (dopo grano duro, occorre seminare una coltura miglioratrice), anche se il terreno è coltivato da un altro agricoltore. Se l'avvicendamento nel 2011 non è stato rispettato, Agea chiederà il recupero del pagamento supplementare percepito nel 2010.

[I VINCOLI DELL'ARTICOLO 69 RIMANGONO ANCHE NEL 2010

Sono un agricoltore delle colline piacentine; nel 2009 ho coltivato orzo e ho percepito un aiuto per l'avvicendamento sull'Articolo 69.

Il vincolo dell'articolo 69 si ripercuote anche nel 2010?

In altre parole, dovrò mettere una coltura miglioratrice o da rinnovo nel 2010 (come prescriveva l'Articolo 69) oppure l'Articolo 69 nel 2010 è decaduto e quindi sono decaduti anche i relativi impegni?

Il produttore che nel 2009 ha chiesto, come primo anno, il pagamento supplementare dell'Articolo 69 del Reg. Ce 1782/03, nell'ambito dell'opzione "avvicendamento almeno biennale" si è impegnato ad alternare colture depauperanti con colture miglioratrici della fertilità del terreno o colture da rinnovo, utilizzando sementi certificate ed esenti da OGM (Decreto ministeriale 24 settembre 2004).

Pertanto, l'agricoltore che ha aderito all'avvicendamento biennale e che nel 2009 ha coltivato orzo, come primo anno di impegno, deve completare l'impegno, effettuando nel 2010 le seguenti scelte colturali, nell'ambito delle colture miglioratrici e da rinnovo: mais, sorgo da granella, grano saraceno, mais dolce, piselli, fave e favette, lupini dolci, soia, colza e ravizzone, girasole, lino e canapa, cicerchia, lenticchia, cece, veccia, sulla, tabacco, barbabietola da zucchero, foraggere.

Pertanto, l'impegno assunto nel 2009 va mantenuto anche per il 2010, anche se l'agricoltore non percepirà il pagamento supplementare dell'Articolo 69. Se l'avvicendamento nel 2010 non è stato rispettato, Agea chiederà il recupero del pagamento supplementare percepito nel 2009.

[ARTICOLO 69 E TITOLI DA RISERVA

Le aziende con titoli da riserva, e che hanno richiesto ed ottenuto il pagamento dell'Art. 69 dal 2005 al 2009, avranno un aumento nel valore dei loro titoli?

Nel 2010, l'Articolo 69 è stato abrogato. A tal proposito, il Reg. Ce 73/2009 prevede la restituzione dei plafond dell'Articolo 69, che sono stati trattenuti dal valore dei titoli, nel 2005 e 2006, percentualmente pari a:

8% per i seminativi;
7% per le carni bovine;
5% per gli ovicaprini;
8% per lo zucchero.

Tali trattenute furono effettuate agli agricoltori del periodo di riferimento 2000-2002. Pertanto, questi agricoltori saranno i beneficiari della restituzione delle trattenute dell'Articolo 69 che avverrà nel 2010.

Un agricoltore che ha ricevuto i titoli della riserva nazionale in qualità di "nuovo agricoltore", ancorché ha beneficiato dei pagamenti supplementari dell'Articolo 69 nel periodo 2005-2009, non avrà un aumento del valore dei titoli, in quanto non è un agricoltore storico del periodo 2000-2002.

Tuttavia, occorre far presente che il valore dei titoli da riserva subisce annualmente un aggiornamento (in aumento), seppure di piccolissima entità, derivante dal ricalcolo della media regionale del valore dei titoli.

A.F.

Foto Concorso Fata 2003 di Fabiano Sama

[RISERVA NAZIONALE: NON AMMISSIBILI I VIGNETI

Una nuova azienda (società semplice nata il 09/09/2009) con la disponibilità in affitto di 3,80 ha di vigneto più 0,50 ha di oliveto può fare richiesta alla riserva nazionale per avere dei titoli? Si precisa che questi terreni prima non erano agganciati a nessun titolo in quanto non ammissibili.

Una società semplice, nata il 09/09/2009, può accedere alla riserva nazionale, se rientra nella fattispecie del "**nuovo agricoltore"** ovvero se i soci non hanno svolto attività agricola nei cinque anni precedenti.

L'accesso alla riserva nazionale 2010 (con domanda da presentare entro il 17 maggio 2010) è consentito a situazioni nuove che si sono create successivamente al 15 maggio 2009 ovvero dopo la data di scadenza dell'ultima Domanda Unica. Pertanto il lettore rientra in questa fattispecie e possiede i requisiti soggettivi per l'accesso alla riserva nazionale.

Tuttavia occorre prestare attenzione alla ammissibilità delle superfici. La normativa prevede che il "nuovo agricoltore" può ricevere i titoli dalla riserva nazionale su tutti gli ettari ammissibili che detiene e che dichiara nella domanda di accesso alla riserva.

La superficie ammissibile per la domanda di accesso alla riserva è "*qualsiasi superficie agricola, escluse le superfici destinate a colture forestali o a colture permanenti diverse da oliveti ed agrumeti*" (Decreto ministeriale 24 marzo 2005 e successive modificazioni).

In altre parole, per l'accesso alla riserva nazionale, **non sono ammissibili** le superfici a **vigneti**, **frutteti**, **vivai**, **bosco a breve rotazione**, **colture forestali** ed altri **imboschimenti**.

A tal proposito, si sottolinea che la superficie ammissibile per l'accesso alla riserva è diversa dalla superficie ammissibile per l'abbinamento dei titoli. Infatti, per l'abbinamento dei titoli, i vigneti e il bosco a breve rotazione sono superfici ammissibili; invece non lo sono per l'accesso alla riserva. Pertanto, nel caso posto dal lettore, la superficie ammissibile alla riserva nazionale è solamente quella a oliveto e non quella a vigneto.

Tuttavia, la normativa nazionale prevede che l'accesso alla riserva nazionale è consentito solamente per superfici pari o superiori ad un ettaro. Siccome il lettore possiede una superficie ad oliveto inferiore ad un ettaro, non detiene i requisiti oggettivi per l'accesso alla riserva nazionale. ■ **A.F.**

tre l'**11 giugno 2010** sono **irricevibili**.

L'approssimarsi della scadenza della domanda unica obbliga gli agricoltori e i Caa ad affrontare e chiarire tutti i dettagli per l'applicazione della Pac. I dubbi e i quesiti sono molteplici, soprattutto per quanto riguarda l'Articolo 68 che è stato introdotto per la prima volta nel 2010.

In queste pagine, sono riportate le risposte ad alcune domande poste dagli agricoltori. ■

[ASSICURAZIONI Agevolazioni e scadenze

A partire dal 2010, l'accesso ai contributi assicurativi in agricoltura è possibile solamente tramite una domanda ad Agea e il sostegno sarà erogato da Agea o dagli altri Organismi Pagatori.

Le assicurazioni agevolate, nel 2010, saranno alimentate da tre fonti finanziarie:

- **Articolo 68** (70 milioni di euro a cui si aggiungono 23,3 milioni di euro del cofinanziamento nazionale obbligatorio);
- **OCM vino** (20 milioni di euro);
- **Fondo di Solidarietà Nazionale** (51,9 milioni di euro).

Gli agricoltori che stipulano polizze assicurative possono accedere al sostegno a condizione che:

- abbiano costituito e aggiornato il proprio fascicolo aziendale;
- abbiano presentato ad Agea o agli Organismi Pagatori Regionali, una apposita **domanda entro il 17 maggio 2010**.

Per quanto riguarda l'**Articolo 68**, la domanda di accesso ai contributi assicurativi è ricompresa all'interno della Domanda Unica di Pagamento. In questa domanda gli agricoltori possono fare richiesta di assicurazioni agevolate per tutti i settori, ad esclusione della vite da vino.

Invece per l'**Ocm vino**, gli agricoltori dovranno presentare una domanda a sè stante, come previsto dalla Circolare Agea n. 15 del 7 maggio 2010. Questa domanda, comunque, si aggancia al fascicolo aziendale e può essere presentata tramite i CAA con le stesse modalità della Domanda Unica. Tramite i fondi dell'Ocm vino, l'agricoltore può richiedere il contributo alla copertura assicurativa dei rischi agricoli solamente per la coltura della vite da vino.

STIPULA DELLE POLIZZE - I produttori possono stipulare le polizze assicurative secondo due modalità:

- **polizze individuali**, contrattate direttamente dal produttore con le imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi agricoli;
- **polizze collettive**, contrattate da Organismi associativi riconosciuti ai sensi del D.Lgs 102/2004 (Consorzi di Difesa) i quali dovranno provvedere anche agli adempimenti di assistenza dell'associato nelle stipula del certificato di assicurazione.

LE SCADENZE - La domanda dovrà essere presentata entro il **17 maggio 2010**. Per l'**Articolo 68**, la domanda dovrà essere completata, inviando ad Agea o agli Organismi Pagatori Regionali, la copia della polizza assicurativa e la prova del pagamento del premio (quietanza), entro il **31 ottobre 2010**. Il pagamento del contributo avverrà entro i termini dei pagamenti diretti della Pac ovvero **tra il 1° dicembre 2010 e il 30 giugno 2011**.

Per le polizze finanziabili con la disponibilità finanziaria dell'**OCM vino**, la domanda dovrà essere completata con i dati della polizza assicurativa e la prova del pagamento del premio (quietanza), entro il **31 luglio 2010**.

Il pagamento del contributo avverrà entro il **15 ottobre 2010**.

I dati della polizza assicurativa e la prova del pagamento del premio (quietanza) dovranno essere inviati ad Agea:

- tramite i CAA per le polizze individuali;
- tramite i Consorzi di Difesa per le polizze collettive.

I dati di polizza devono trovare rispondenza nei rispettivi dati del fascicolo aziendale concernenti le superfici e gli animali. Pertanto, ai fini di evitare disguidi e anomalie è opportuno che prima della stipula delle polizze agevolate, i produttori agricoli verifichino che gli allevamenti e le superfici su cui insistono le strutture e le colture da assicurare siano riportati nel fascicolo aziendale, e all'occorrenza dovranno provvedere all'aggiornamento del fascicolo stesso. ■